

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 89 del 25/01/2019

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

**SENTENZA N. 2280/2018 EMESSA IN DATA 12 SETTEMBRE 2018 DAL
TRIBUNALE DI MONZA - SECONDA SEZIONE CIVILE - NELLA CAUSA N.
14621/2014 R.G., RELATIVA ALLA VERTENZA B.D.. PROVVEDIMENTI
CONSEQUENTI.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Considerato che in data 30.1.2013 al prot. n. 4015 della ex Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio è pervenuta richiesta di risarcimento inoltrata dall'Avv. Anna Mitrione per conto della Sig.ra B.D. per il risarcimento dei presunti danni subiti in esito all'evento verificatosi in data 12.2.2012 presso il Presidio Ospedaliero di Saronno;

Dato atto che la suddetta istanza è stata trasmessa alla compagnia assicurativa Igi Insurance Company Ltd (ora Am Trust Europe Ltd), che ha provveduto ad aprire il sinistro rubricandolo al n. 2013/ABA/194, ai sensi della polizza RCT/O n. ITOMM1000153 che prevede la gestione diretta - con oneri a proprio carico - da parte della compagnia in condivisione con l'Azienda, ed una franchigia contrattuale di € 50.000,00 applicata per ogni sinistro RCT, riconducibile alla responsabilità professionale sanitaria e denunciato nel periodo di validità della polizza;

Richiamata l'istanza di mediazione acquisita al protocollo n. 31003 del 5.11.2013, promossa dalla Sig.ra B.D. nei confronti dell'ex A.O. di Busto Arsizio, del Policlinico di Monza Brianza e del Dott. M.P., conclusasi con esito negativo;

Atteso che con deliberazione dell'ex A.O. di Busto Arsizio n. 1137 del 19.12.2014, nel prendere atto dell'atto di citazione notificato a mezzo servizio postale in data 22.10.2014 (prot. n. 27493/14 del 22.10.2014) promosso dalla Sig.ra B.D., residente in Cogliate (MB), difesa ed assistita dall'Avv. Anna Mitrione del Foro di Como, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale della stessa, sito in Cantù (CO), Piazza Garibaldi n. 13, contro l'Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio, il Policlinico di Monza Brianza e il Dott. M.P., per il risarcimento dei presunti danni subiti in esito all'evento verificatosi in data 12.2.2012 presso il Presidio Ospedaliero di Saronno, è stata affidata la difesa legale dell'Azienda all'Avv. Isabella Stella di Gallarate, con oneri a carico della Compagnia di Assicurazioni Igi Insurance Company Ltd (ora Am Trust Europe Ltd), giusta polizza assicurativa RCT/O n. ITOMM1000153;

Vista la sentenza n. 2280/2018 emessa in data 12.9.2018 dal Tribunale di Monza - Seconda Sezione Civile - nella causa R.G. n. 4786/2018 e pubblicata il 21.9.2018, trasmessa dall'Avv. Isabella Stella con nota prot. n. 46060 del 24.9.2018, che determina, tra l'altro, quanto segue:

- condanna l'ASST della Valle Olona, il Policlinico di Monza e il Dott. M.P., tutti convenuti nell'atto di citazione di cui sopra, in via tra loro solidale, a corrispondere alla Sig.ra B.D. la somma complessiva di € 27.777,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al momento del saldo effettivo;
- accerta – con riferimento alle quote di responsabilità delle parti convenute in relazione ai danni prodottosi sulla persona dell'attrice in relazione ai fatti oggetto del giudizio – che in capo al Policlinico di Monza e al Dott. M.P. sussiste una responsabilità in misura del 70% (egualmente ripartita tra le parti convenute de quibus) ed in capo all'A.O. – ASST in misura del 30%;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

- stante l'ammissione della Sig.ra B.D. al gratuito patrocinio e la soccombenza delle parti convenute, condanna queste ultime, in via tra loro solidale, sia a rifondere allo Stato le spese di lite del presente giudizio, spese liquidate nell'importo pari a € 2.505,25, oltre oneri ed accessori dovuti per legge ed oltre 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, sia a corrispondere allo Stato le somme non versate dall'attrice per l'introduzione del presente giudizio (C.U., marca da bollo, etc.), sempre stante l'ammissione della Sig.ra B.D. al beneficio del gratuito patrocinio, mandando alle competenti funzioni amministrative per l'effettiva riscossione di tali importi da parte dei soggetti obbligati;
- pone in via definitiva le spese di CTU – liquidate a favore del Dott. Antonio Memeo nella somma a questi attribuita in sede di conferimento dell'incarico (€ 1.500,00, oltre oneri ed accessori di legge: cfr. verbale dell'udienza del 30.11.2016) – integralmente a carico delle parti convenute e di quella terza chiamata - Unipolsai Ass.ni, in via tra loro solidale (con ripartizione interna tra gli obbligati in solido in misura di un quarto ciascuno), con diritto dell'attrice di ripetere da ciascuno dei convenuti, nonché da Unipolsai, la somma eventualmente corrisposta al CTU per il versamento del fondo spese, posto – in via provvisoria – a carico solidale delle parti (cfr. verbale dell'udienza del 30.11.2016 cit.);

Ritenuto che non vi siano i presupposti per appellare la sentenza di che trattasi, tenuto conto del parere espresso dall'Avv. Stella in data 4.12.2018, acquisito agli atti, condiviso dal Comitato Valutazione Sinistri che con verbale n. 46 del 5 dicembre 2018 ha concordato di dare esecuzione alla sentenza sulla base dei conteggi di controparte (€ 8.333,10 pari al 30% dell'importo stabilito con sentenza oltre oneri legali e di CTU);

Dato atto che – ai sensi della polizza sopra richiamata – l'Azienda deve procedere direttamente al pagamento dell'importo da liquidare in esecuzione della sentenza di cui sopra a titolo di risarcimento del danno e rimborso spese legali, in quanto nel limite della franchigia contrattuale;

Considerato invece che le spese di CTU per la parte di competenza dell'ASST sono interamente a carico della compagnia assicurativa;

Vista la nota prot. n. 2291 del 16.1.2019 con la quale l'Avv. Stella, in relazione alle spese legali di controparte da rimborsare allo Stato (in quanto la ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio) e dovute in via solidale dalle parti soccombenti, ha trasmesso Decreto di pagamento del 12.9.2018 e Decreto di pagamento di parziale modifica del 2.10.2018 con il quale il Giudice ha liquidato le spese a favore dell'Avvocato di controparte nell'importo di € 1.813,50 oltre oneri ed accessori;

Considerato che con la suddetta nota l'Avv. Stella ha evidenziato l'opportunità di procedere al momento al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, in considerazione dell'attuale impossibilità di quantificare l'importo complessivo

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

delle spese legali, poiché la Sig.ra B.D. in corso di causa ha perso il requisito reddituale che dà diritto al gratuito patrocinio e pertanto le spese liquidate dal Giudice con il suddetto decreto non comprendono la fase decisoria della vertenza;

Vista la proposta n. 485/2018 del Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall'attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, pertanto, di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario f.f. ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 485/2018 del Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni:

1° - di prendere atto, per le motivazioni tutte indicate in premessa, della sentenza n. 2280/2018 emessa dal Tribunale di Monza Seconda Sezione Civile in data 12.9.2018 e pubblicata il 21.9.2018, nella causa R.G. n. 4786/2018, meglio dettagliata in premessa ed acquisita agli atti d'ufficio;

2° - di procedere al pagamento a favore della Sig.ra B.D. dell'importo di € 8.333,10 a titolo di danno biologico, corrispondente al 30% della somma complessiva dovuta alla danneggiata in esecuzione della sentenza di cui al precedente punto 1);

3° - di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione delle spese legali, dovute in via solidale in esecuzione della sentenza di cui sopra;

4° - di contabilizzare l'onere derivante dal presente provvedimento pari ad Euro 8.333,10 al conto 202210040 "Fondo per accantonamenti per franchigia in autoassicurazione" - del Bilancio 2019;

5° - di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 53 R.D. del 12.07.1934 n.1214;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

6° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
(Dr. Marco Masini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente